



COMUNE DI LATERZA

Provincia di Taranto

Servizio Tributi

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) – ANNO 2009 VERSAMENTO 2[^] RATA

Il Funzionario designato per la gestione dell'Imposta comunale sugli Immobili (I.C.I.):

VISTO il D. Lgs. 30.12.1992 n. 504 e successive modificazioni;
VISTA la Legge 24.10.1996 n. 556;
VISTO l'art. 3, commi 48 e seguenti, della Legge 23.12.1996 n. 662;
VISTO il D. Lgs. 15.12.1997 n. 446;
VISTO il D. L. 04.07.2006 n. 223 convertito in Legge 04.08.2006 n. 248;
VISTA la Legge 27.12.2006 n. 296;
VISTO il provvedimento della Agenzia delle Entrate del 4.04.2007;
VISTA la deliberazione C. C. n. 5 del 30.03.2009;
VISTO il Regolamento Comunale per l'I.C.I. approvato con deliberazione del C.C. n. 107 del 30.12.1998 nonché le sue modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Decreto Legge 21.05.2008 n. 93 convertito in Legge 24.07.2008 n. 126

INFORMA

Che **dal 1° al 16 Dicembre** deve essere effettuato il versamento della **2[^] rata** dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, calcolata sulla base delle aliquote fissate per l'anno corrente con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.

L'imposta, istituita con decorrenza dall'anno 1993, grava **sui fabbricati, le aree fabbricabili**, i terreni agricoli. E' a carico del proprietario o del titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione, per anni solari proporzionalmente alla quota di possesso o di diritto; il mese durante il quale il possesso si e' protratto per almeno 15 giorni e' computato per intero.

Ai sensi dell'art.7 – lettera h) del D. Lgs. 30 Dicembre 1992 n.504 i terreni agricoli ricadenti nel territorio di questo comune sono esenti al pagamento dell'I.C.I. in quanto ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art.15 della Legge 27.12.1977 n.984.

ESENZIONE

A seguito del D.L. n 93/2008 convertito in Legge n. 126/2008, a partire dal 1° Gennaio 2008, è abrogata l'I.C.I. per l'abitazione principale una pertinenza (ad es. garages, cantina, soffitta), nonché per le situazioni assimilate quali le unità immobiliari date in

uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (figli e genitori) e utilizzate da questi ultimi come abitazione principale (Art. 5 bis Reg. ICI).

Tale situazione andava comprovata da apposita istanza redotta dal richiedente, con allegata documentazione probatoria (autocertificazione di residenza, utenza elettrica o telefonica, utenza tassa raccolta rifiuti, ecc...), entro il termine di presentazione della dichiarazione ICI.

Si precisa che per "abitazione principale" si intende a nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente.

L'abrogazione non riguarda le unità immobiliari rientranti nelle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli).

ALIQUOTE

Le aliquote I.C.I., determinate da questo Comune per l'anno 2009, sono le seguenti:

- a) **aliquota ordinaria del 7% (sette per mille);**
- b) **aliquota del 4% (quattro per mille) per l'abitazione principale e per una sola eventuale pertinenza (categoria C2 o C6) che sia situata nello stesso stabile o comprensorio di immobile oppure, se distaccata, situata ad una distanza non superiore a ml. 100 dall'abitazione principale;**

DETRAZIONI

Le detrazioni, stabilite da questo Comune per l'anno 2009, sono le seguenti:

- a) **Detrazione d'imposta di € 113,62 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta;**
- b) **Detrazione d'imposta di € 258,23 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale da famiglie nelle quali vi sia un soggetto ore di handicap riconosciuto tale ai sensi dell'art. 3, comma 3°, della Legge n. 104/92.**

Per poter usufruire della maggiore detrazione pari a € 258,23 era necessario aver presentato, entro il 20.07.2007, apposita istanza all'Ufficio Tributi corredata da copia del referto della Commissione ASL competente attestante la posizione di portatore di handicap ai sensi dell'art.3, comma 3°, della Legge n. 104/92.

Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno proporzionalmente alla quota di utilizzo dell'abitazione stessa. Si precisa che per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente. Qualora per abitazione principale vengano utilizzate due o più unità immobiliari contigue e comunicanti, la detrazione d'imposta di €113,62 (ovvero di €258,23) può essere applicata fino alla concorrenza dell'imposta dovuta per le due o più unità immobiliari purchè sia stata presentata all'U.T.E. la relativa pratica di fusione (Art.5 Reg. I.C.I.) e ne sia stata fatta comunicazione scritta all'Ufficio Tributi del Comune.

VERSAMENTI

Il versamento della 1^a rata, pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell'anno precedente, doveva essere effettuato entro il 16 Giugno scorso.

Il versamento della 2^a rata, con arrotondamento all'euro (per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi e per eccesso da 50 centesimi su) può essere effettuato:

- a) - Utilizzando appositi modelli di versamento, tramite c/c postale n. 21783295 intestato al Comune di Laterza – Servizio Tesoreria ICI;**
- b) - Tramite compensazione, in sede di dichiarazione dei redditi (Mod. 730/2007, Mod. UNICO/2007, con altri crediti spettanti utilizzando il Mod. F24;**
- c) – Tramite versamento presso gli Uffici Postali o le Banche tramite il Mod. F24.**

Il versamento non è dovuto se l'imposta, comprensiva della 1^a rata, non è superiore a € 2,07.

Se gli immobili posseduti dal contribuente si trovano in comuni diversi, devono essere effettuati versamenti distinti.

Il versamento, unico per tutti gli immobili posseduti in un comune destinatario, è effettuato da ogni contitolare per la propria quota di possesso. Tuttavia si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri soggetti obbligati (Art.8 Reg. I.C.I.).

Sul modello di versamento devono essere indicati gli importi distintamente dovuti per categorie di immobili e l'eventuale detrazione per l'abitazione principale, con riferimento alle quote calcolate per la seconda rata.

Laterza, 1° Dicembre 2009

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(Dott. Pietro LUCCA)

